

(N. 874)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(DE PIETRO)

di concerto col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1954

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali.

ONOREVOLI SENATORI. — La quasi totalità dei Consigli nazionali per le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia ha fatto presente la necessità di semplificare il sistema di elezione degli organi collegiali, centrali e locali, delle professioni stesse, soprattutto in considerazione che spesso gli iscritti debbono recarsi per ben tre volte consecutive (assemblea di prima e seconda convocazione, assemblea per la votazione di ballottaggio) alle urne per poter procedere ad una valida elezione.

Gli stessi Consigli nazionali hanno altresì rappresentato gli inconvenienti derivanti dal fatto che numerosissimi iscritti non versano le tasse ed i contributi annuali stabiliti.

Pertanto detti Consigli hanno fatto voti affinchè venga emanata una legge, la quale

modifichi il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali) nelle disposizioni relative alle elezioni, e che, altresì, integri detto decreto con una norma che statuisca la riscossione, per mezzo di ruoli di imposte, dei contributi dovuti dagli iscritti ai rispettivi organi professionali, comminando per i morosi la sanzione della cancellazione dall'albo.

Detti voti appaiono degni di accoglimento e pertanto si è predisposto l'unito disegno di legge, il quale, per soddisfare altresì una sentita esigenza, scaturiente dall'osservazione quotidiana della vita degli enti professionali, sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, disciplina anche, con una norma finale la delicata materia delle tariffe professionali.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. — L'articolo 1 con il comma primo modifica l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sopprimendo la menzione delle categorie di professionista in economia e commercio e di ragioniere, poichè le relative professioni sono interamente regolate dai nuovi ordinamenti della professione di dottore commercialista (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067) e di quella di ragioniere e perito commerciale (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068).

Nel comma secondo viene formalmente riconosciuta la personalità giuridica pubblica degli Ordini e dei Collegi, provvedendosi, in tal modo, a fissare legislativamente un principio ormai pacifico, e ciò allo scopo di precisare la posizione che agli organismi professionali spetta nell'ordinamento giuridico italiano.

II. — L'articolo 2 abroga il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale citato, perchè la norma ivi contenuta, armonizzata con il nuovo sistema di elezione, è inserita, per considerazioni di tecnica legislativa, nel testo dell'articolo 5 del presente disegno, ove è specificamente fissato il principio in base al quale avviene la proclamazione degli eletti.

III. — L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale citato e detta le norme regolatrici della convocazione e della costituzione dell'assemblea per la elezione dei Consigli.

Nella parte terminale del primo comma del nuovo testo dell'articolo 3 si introduce la esclusione dei sospesi dall'esercizio della professione dall'invito a partecipare all'assemblea per la elezione del Consiglio. L'esclusione è giustificata da ovvie considerazioni.

Nel secondo comma si ritiene opportuno precisare, in ordine alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che la medesima deve essere effettuata in un giornale locale, perchè la vigente disposizione è generica, non specificando la natura del giornale.

Nel terzo comma non si fa più distinzione tra adunanze in prima ed in seconda convocazione, poichè si ritiene che quest'ultima vada soppressa. Invero, va considerato anzitutto che ogni convocazione costituisce un onere di spesa

non indifferente per ciascun ente professionale, dovendo esso provvedere a darne avviso, per mezzo della posta o della stampa, a tutti i propri iscritti. Ogni convocazione si traduce altresì in un apprezzabile carico di spesa ed in una sensibile perdita di tempo per il professionista che, da una località lontana e di disaghevole accesso, deve recarsi alla sede del Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Appare quindi di tutta evidenza la rilevante opportunità di ridurre al minimo il numero delle convocazioni assembleari. Va poi osservato che nell'ambito del diritto pubblico, nel quale appunto rientra la materia in esame, normalmente non è prevista una seconda convocazione delle assemblee per la elezione dei rispettivi corpi rappresentativi. Nello stesso comma terzo non è più prevista l'adunanza per l'eventuale votazione di ballottaggio, poichè si ritiene di dover sopprimere l'istituto del ballottaggio, considerando che, per la elezione dei componenti dei Consigli professionali, il sistema della maggioranza assoluta viene soppresso e sostituito da quello della maggioranza relativa.

Il quarto comma, per armonizzarsi con le modifiche sostanziali apportate al terzo comma, non soltanto ovviamente non distingue più tra *quorum* di assemblea in prima ed in seconda convocazione, ma benanche prescinde da qualsiasi *quorum*, ispirandosi al concetto di agevolare nel miglior modo possibile la elezione dei Consigli professionali, nell'intento di assicurare in ogni caso, tranne meramente quelli, peraltro rari, di forza maggiore e fortuiti, la continuità e la regolarità del buon funzionamento degli organi rappresentativi degli enti professionali.

IV. — L'articolo 4, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale citato disciplina più organicamente e più compiutamente tutta la materia della votazione.

I primi tre commi dell'articolo 4 modificato regolano la costituzione del seggio elettorale.

Il quarto comma prevede le modalità di espressione del voto.

Il quinto comma esclude esplicitamente il voto per delega, eliminando così ogni dubbio circa la personalità del voto.

Gli ultimi cinque commi prevedono la votazione per lettera e ne regolano le modalità.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si rileva all'uopo che pare quanto mai opportuna detta innovazione, che consente una più larga ed agevole partecipazione all'esercizio del diritto di voto, sul quale appunto si fonda la costituzione degli organi rappresentativi scelti con il metodo democratico, a cui si ispira la vigente legislazione italiana nella materia in esame. Circa le modalità della votazione per lettera si ritiene di seguire quelle all'uopo adottate dai nuovi ordinamenti della professione di dottore commercialista (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 19, commi quarto, quinto e sesto) e della professione di ragioniere e perito commerciale (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 19, commi sesto, settimo e ottavo).

V. — L'articolo 5, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale citato, prevede la chiusura delle operazioni di voto, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.

Va qui particolarmente segnalata la sostituzione del secondo comma laddove dispone che vengono proclamati eletti componenti del Consiglio coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Si è abbandonato così il principio della maggioranza assoluta, adottato dall'abrogato comma primo dell'articolo 2, decreto legislativo luogotenenziale citato, ritenendosi meglio rispondente alle concrete esigenze di funzionamento degli organi rappresentativi professionali il criterio della maggioranza relativa.

VI. — L'articolo 6 introduce nel decreto legislativo luogotenenziale citato il nuovo articolo 5-bis. Questa norma prevede la sostituzione dei componenti del Consiglio, nella eventualità della loro mancanza per qualsiasi causa. Seguendo i precedenti forniti in materia dai nuovi ordinamenti della professione di dottore commercialista (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 14) e di quella di ragioniere e perito commerciale (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 14), ed allo scopo di dare uniforme disciplina giuridica ai vari enti professionali sottoposti alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, si ritiene di dover distinguere l'ipotesi delle vacanze che non superano la metà dei componenti da quella in cui viene superata la metà.

Nella prima basterà far luogo ad elezioni suppletive, mentre nella seconda ipotesi s'impone la evidente opportunità di procedere a nuove elezioni.

VII. — L'articolo 7, modificando l'articolo 11, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale citato, sulla scorta di quanto è già stato recentissimamente disposto nei nuovi ordinamenti delle professioni di dottore commercialista (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 22, comma sesto) e di quella di ragioniere e perito commerciale (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 22, commi quinto e sesto), disciplina più partitamente ed organicamente le operazioni che si concludono con la proclamazione di coloro che sono eletti componenti dei Consigli nazionali.

È da notare, tra l'altro, la mutata composizione della Commissione incaricata dello svolgimento di dette operazioni. Si ritiene di dover ridurre il numero dei componenti da cinque a tre per intuitive considerazioni ispirantisi al principio della funzionalità che informa tutto il presente disegno di legge. La presidenza della Commissione viene affidata al Capo dell'Ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia il quale, nella sua duplice qualità di magistrato e di esperto della materia in esame, offre particolari garanzie di obiettività e di preparazione specifica.

VIII. — Con l'articolo 8 si introduce nel decreto legislativo luogotenenziale citato, il nuovo articolo 11-bis, che disciplina la sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa. Anche qui appare opportuno seguire la norma dettata dai nuovi ordinamenti delle professioni di dottore commercialista (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 24, comma terzo) e di ragioniere e perito commerciale (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 24, comma terzo).

IX. — L'articolo 9 abroga i commi terzo e quarto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale, citato, perchè la materia ivi regolata è interamente trasfusa e più organicamente sistemata negli articoli 6 e 8 del pre-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente disegno di legge, i quali disciplinano distintamente le ipotesi concernenti rispettivamente i Consigli locali ed i Consigli nazionali.

X. — Con l'articolo 10 si introduce nel decreto legislativo luogotenenziale citato, il nuovo articolo 16-bis. Questa norma statuisce la riscossione, per mezzo di ruoli di imposte, di tasse e contributi dovuti dagli iscritti ai rispettivi organi professionali. Dette statuzioni, che, peraltro, trovano uno specifico precedente nell'ordinamento giuridico italiano (decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 221, regolamento delle professioni sanitarie, articolo 33), rispondono ad una fondamentale esigenza di funzionalità degli enti professionali sottoposti alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

L'ultimo comma della nuova norma commina la sanzione della cancellazione dall'albo per gli iscritti che siano stati sospesi per morosità nel pagamento delle tasse e contributi di cui sopra. Anche questo disposto ha dei precedenti specifici nel nostro diritto positivo (v. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, articolo 11, comma primo, lettera f); decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, ordinamento della professione di dottore commercialista, articolo 34, comma primo, numero 4) ed è diretto allo scopo di ulteriormente rafforzare gli obblighi contributivi dell'iscritto nei confronti dell'organismo professionale a cui egli aderisce. D'altronde, la comminatoria della sanzione in esame rappresenta il logico sviluppo del principio normativo contenuto nell'articolo 2, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 536, che, tra l'altro, statuisce « sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 ».

XI. — L'articolo 11 introduce nel decreto legislativo luogotenenziale citato il nuovo articolo 25-bis, che disciplina la materia delle tariffe professionali.

In regime fascista dette tariffe venivano compilate dalle rispettive associazioni sindacali ed approvate con decreto ministeriale. Soppresso l'ordinamento corporativo, parve opportuno regolare la materia con provvedimenti legislativi. Recentissimamente, però, i nuovi ordinamenti professionali dei dottori commercialisti (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 47) e dei ragionieri e periti commerciali (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, citato, articolo 47) hanno disposto che alla determinazione delle tariffe si provveda con decreto presidenziale su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Quindi, per ragioni di sistema e considerando che la materia in esame non forma oggetto di riserva legislativa e che, peraltro, il decreto presidenziale è strumento di idonea prontezza e duttilità di adeguamento alle mutevoli situazioni di fatto, pare miglior consiglio seguire i due precedenti suindicati.

Il Ministro di grazia e giustizia nel proporre la tariffa dovrà concertarsi con il Ministro del tesoro e, secondo la natura delle diverse professioni, sottoposte alla sua vigilanza, con il Ministro od i Ministri che eventualmente, per la loro specifica competenza, possano apportare utili elementi per la migliore determinazione della tariffa stessa. In ogni caso il Ministro proponente dovrà sentire il Consiglio nazionale della categoria professionale interessata.

XII. — L'articolo 12, al fine di evitare ogni eventuale incertezza interpretativa circa i principi regolatori della successione della legge nel tempo, implicitamente applicati nell'articolo 1, espressamente dispone che la professione di dottore commercialista e quella di ragioniere e perito commerciale sono disciplinate dai rispettivi nuovi ordinamenti (v. decreti presidenziali 27 ottobre 1953, n. 1067 e numero 1068).

Peraltro, sia per le considerazioni già prospettate *sub X*, sia per aderire alla specifica istanza dei Consigli nazionali di dette professioni, si ritiene logico ed opportuno estendere agli organismi di queste due categorie professionali il sistema di riscossione tributaria adottato con l'articolo 10 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di attuario, di agronomo, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, numero 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette, se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Gli ordini e i Collegi hanno personalità giuridica pubblica ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.

Art. 3.

Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Se il numero degli iscritti supera i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale locale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono la indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il presidente dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie quattro scrutatori tra gli elettori presenti.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera.

L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma con il bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna ».

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; quindi comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale l'avvenuta proclamazione.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età ».

Art. 6.

Tra gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 5-bis. — Alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 11, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito come segue:

« Art. 11, commi terzo, quarto e quinto. — Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando le generalità complete e l'indirizzo del candidato designato, nonchè la data e il luogo della sua iscrizione nell'albo, ed inoltre il numero degli iscritti nell'albo stesso, ad una Commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione è composta dal capo dell'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da due professionisti. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un magistrato dello stesso ufficio delle libere professioni, coadiuvato da un cancelliere di detto ufficio.

La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla Segreteria del Consiglio nazionale ».

Art. 8.

Tra gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 11-bis. — A sostituire i componenti del Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dallo stesso Consiglio i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto maggiori voti.

In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire.

I componenti nominati a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale ».

Art. 9.

I commi terzo e quarto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono abrogati.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10.

Tra gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 16-bis. — Per la riscossione della tassa annuale e del contributo, rispettivamente previsti dagli articoli 7, comma secondo, e 14, comma secondo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti.

L'esattore versa la tassa ed il contributo direttamente agli Ordini o Collegi, i quali provvedono a rimettere al rispettivo Consiglio nazionale l'importo del contributo spettantegli.

L'iscritto che non regolarizza la sua posizione, dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento della tassa e del contributo indicati nel primo comma, è cancellato dall'albo ».

Art. 11.

Tra gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 25-bis. — I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

Art. 12.

La professione di dottore commercialista nonchè quella di ragioniere e perito commerciale sono disciplinate rispettivamente dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, e dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068.

Per la riscossione delle tasse annuali e dei contributi, previsti rispettivamente dagli articoli 10, lettera m) e 25, lettera f) del decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, nonchè dagli articoli 10, lettera m) e 25, lettera f) del decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068, si applicano le disposizioni introdotte in materia dalla presente legge.